

***SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA***

***Modello di organizzazione, gestione e controllo  
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231-  
Estratto***

**STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
- ADOTTATO DA SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA**

-

**PARTE I**

**SEZIONE 1 - Illustra le finalità e i contenuti del d.lgs. 231/01 e delle principali norme di riferimento;**

**OMISSIS**

**PARTE II**

**OMISSIS**

**SEZIONE 3 - Schede di valutazione e regole di comportamento.**

**OMISSIS**

**Flussi informativi**

**SEZIONE 4 – Codice Etico**

## PARTE I – sezione 1

### 1. PREMESSA

Il presente documento descrive il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”) adottato da SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A. (di seguito, anche, la “**Società**” o la “**SGR**”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche, il “**Decreto**”).

Il Modello è inteso come l’insieme delle regole organizzative ed operative e delle norme deontologiche adottate dalla SGR in funzione delle specifiche attività svolte ed idonee a prevenire il rischio connesso al potenziale compimento di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Lo stesso è stato realizzato tenendo conto delle Linee Guida emanate dall’ABI e della specifica normativa applicabile.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni contenute nel codice di comportamento adottato da Assogestioni non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità, in quanto corrispondono a specifiche scelte operate dalla Società in relazione alla concreta operatività della SGR.

Il Modello descritto nel presente documento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2010 e successivamente aggiornato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2011, del 18 dicembre 2012, del 24 luglio 2013 del 31 gennaio 2017, del 12 novembre 2019, del 14 dicembre 2021 e del 19 dicembre 2024 e sarà aggiornato, in caso di variazioni legislative, in caso di variazioni dell’attività oppure quando si riterrà comunque necessario integrare e/o modificare le regole e norme comportamentali. L’aggiornamento e le modifiche richiedono il medesimo *iter* previsto per l’approvazione del Modello stesso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

### 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231– adottato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l’Italia ha già da tempo aderito:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;

- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* introduce per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, gli **“Enti”**, ovvero singolarmente l’**“Ente”**) assimilabile, sotto diversi profili, ad una responsabilità di natura penale, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

1. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  2. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente;
  3. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati *sub* 1 e 2;
- (di seguito, anche **“Soggetti Rilevanti”**).

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e rappresenta un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale *“societas delinquere non potest”*.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Ai sensi dell’art. 60-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, **“TUF”**) le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto non possono essere applicate in via cautelare alle SGR. Non si applica, poi, l’articolo 15 del Decreto, che – al ricorrere di determinate condizioni - prevede la prosecuzione dell’attività dell’Ente da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti (di seguito, i **“Reati”** e, singolarmente, il **“Reato”**), esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto<sup>1</sup>). Il novero dei Reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere:

- i delitti informatici e relativi al trattamento illecito di dati previsti dagli artt. 420, 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqües*, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-*bis*, 635-*ter* 635-*quater* e 640-*quinqües* del codice penale, per come da ultimo modificati dalla L.

---

<sup>1</sup> Per come da ultimo modificati dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, dal D.L. 13/2022, dalla L. 137/2023 e dalla L. 114/2024.

238/2021 e dalla L. 90/2024 (art. 24-*bis* del Decreto, inserito dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, da ultimo modificato a sensi del D.L. 21 settembre 2019, n. 105);

- i delitti di criminalità organizzata previsti dagli articoli 416, comma 6, 416-bis, 416-ter, 630 del codice penale e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 nonché dall'art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), del codice di procedura penale (art. 24-ter del Decreto, aggiunto dall'art. 2, comma 29, dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, successivamente modificato dalla L. 69/2015);
- i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1) della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.Lgs. 125/2016);
- i reati societari (art. 25-ter del Decreto, inserito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, per come modificati dalla Legge 69/15, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto, inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p. (inserito dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, mediante un nuovo art. 25-*quater*.1);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* inserito dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, da ultimo modificato con la Legge 199/2016 rubricata "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*");
- i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per come da ultimo modificati dalla L. 238/2021 (art. 25-*sexies* del Decreto, aggiunto dal comma 3 dell'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004);
- i reati transnazionali<sup>2</sup> di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso anche straniera) del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), e agli articoli 377-*bis* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 (favoreggiamento personale) del codice penale (art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei

---

<sup>2</sup> Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- i delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto, aggiunto dall'art. 9, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
  - i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale (art. 25-*octies* del Decreto, inserito dall'art. 63, comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
  - i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti dagli artt. 493-*ter*, 493-*quater*, dall'art. 640-*ter*, nell'ipotesi di realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale e dall'art. 512-*bis* del codice penale (art. 25-*octies*.1 del Decreto, inserito dall'art. 3, co. 1, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e da ultimo modificato dalla L. 137/2023);
  - i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale, da ultimo modificati dalla L. 206/2023 (art. 25-*bis*-1 del Decreto, inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99);
  - i delitti in materia di violazione del diritto di autore di cui agli articoli 171, comma 1 lett. a) *bis*, 171, comma 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633 (art. 25-*novies* del Decreto, inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c) della legge 23 luglio 2009, n. 99, da ultimo modificato dalla L. 93/2023);
  - il delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (art. 25-*decies* del Decreto inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116);
  - i reati ambientali rilevanti ai sensi del nuovo art. 25 *undecies* introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e per come modificati dalla Legge 68/2015, dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e, da ultimo, dalla L. 137/2023;
  - i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-*duodecies* introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 190 e successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato", come da ultimo modificato dal D.L. 20/2023.
  - il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 cod. civ., e il delitto di istigazione alla corruzione tra privati nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2365-*bis* cod. civ., di cui all'art. 25 -*bis*1 comma s *bis*) del Decreto per come introdotto dalla L. 190/2012 e successivamente modificato dalla L. n. 38/2017;
  - i reati di razzismo e xenofobia per come introdotti nel Decreto dall'art. 5 comma 2 Legge n. 167/2017;
  - il delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-*quaterdecies*, introdotto dalla Legge n. 39/2019;

- i reati tributari per come introdotti nel Decreto dall'art. 39, co. 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito l'art. 25-*quinquiesdecies*, da ultimo integrato dalle fattispecie inserite ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, successivamente modificato dal D.Lgs. 156/2022;
- i reati di contrabbando, introdotti dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che ha inserito l'art. 25-*sexiesdecies* nel Decreto, successivamente modificati dal D.Lgs. 141/2024;
- i delitti contro il patrimonio culturale, previsti dagli artt. 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies*, 518-*quaterdecies* del codice penale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto, introdotto dalla L. 22/2022 e successivamente modificato dalla L. 6/2024);
- i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsti dagli artt. 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale (art. 25-*duodevicies* introdotto dalla L. 22/2022).

Altre fattispecie di Reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto.

Nell'ipotesi in cui l'Ente risulti responsabile per i Reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'articolo 6 del Decreto prevede la possibilità per l'Ente di esimersi dai profili di responsabilità subordinatamente alla prova:

- (i) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) di aver affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- (iii) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- (iv) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

La semplice adozione e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei Reati consente invece all'Ente di esimersi da ogni responsabilità derivante dalla commissione di Reati da parte di persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### 3. SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A.

Savills Investment Management SGR S.p.A. è una Società di Gestione del Risparmio, fondata in Italia nel 2005 e autorizzata dalla Banca d'Italia ad istituire e gestire fondi comuni di investimento regolamentati dalla legge italiana. Il team vanta una notevole esperienza nella gestione di fondi con diversi profili di rischio e strategie di investimento sia nel mercato italiano che in altri paesi europei.

La società è regolamentata e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ed è iscritta al n. 79 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del D. Lgs. 58/98 sezione Gestori di Fondi di Investimento Alternativi.

Per adeguarsi alla *best practice* prevista per la *Corporate Governance* delle istituzioni finanziarie italiane, Savills Investment Management SGR S.p.A. ha adottato e successivamente aggiornato nel tempo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001.

## SEZIONE 3 - Schede di valutazione e regole di comportamento.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO

**Tutte le informazioni che devono essere comunicate all'Organismo ai sensi delle precedenti schede valutative potranno essere comunicate via mail all'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'Organismo medesimo: [odv@savillsim.com](mailto:odv@savillsim.com).**

Oltre a quanto precede, **tutti i destinatari** del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla SGR sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza **le situazioni illecite e/o non conformi al Modello e/o al Codice Etico di cui vengano a conoscenza**.

A tal fine, le relative segnalazioni dovranno essere inoltrate secondo quanto previsto dalla specifica procedura di segnalazione (Whistleblowing) adottata dalla società.

## PARTE II - sezione 4

### CODICE ETICO SAVILLS INVESTMENTS MANAGEMENT SGR S.P.A.

#### Premessa

Il Presente documento (di seguito, “**Codice Etico**” o il “**Codice**”) costituisce parte integrante e sostanziale del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Savills Investments Management SGR S.p.A. (di seguito, anche la “**Società**” o la “**SGR**”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il Codice esprime l’insieme dei valori che la SGR riconosce, accetta e condivide ed indica le linee di comportamento che consentono di attuare tali valori nell’espletamento delle attività tipiche della Società, nonché nelle relazioni con soggetti interni ed esterni alla compagine sociale.

I principi generali contenuti nel presente Codice integrano le regole di comportamento che i diversi soggetti interessati sono tenuti ad osservare in conformità alla normativa vigente, ai contratti di lavoro, alle procedure interne e ai codici di comportamento cui la Società ha aderito e che sono stati adottati. Il rispetto del presente Codice Etico rappresenta un momento di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo della stessa.

L’integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano con e per la SGR.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

#### Ambito di applicazione

Le norme del Codice si applicano – in quanto compatibili - agli organi sociali e ai loro componenti, ai soggetti con funzione di direzione, ai dipendenti, collaboratori, consulenti esterni e fornitori della Società e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società (di seguito, anche i “**Destinatari**”).

#### Attuazione

Il Consiglio di Amministrazione di Savills Investments Management SGR S.p.A. si impegna a dare attuazione ai principi contenuti nel presente Codice Etico e si ispira, nella determinazione degli obiettivi di impresa, ai valori espressi nel presente Codice Etico.

## PARTE I – PRINCIPI DI CONDOTTA

### Principi generali

La Società e i Destinatari operano nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e dei principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

I Destinatari orientano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare un comportamento non conforme alla legge o ai principi richiamati.

È vietata ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.

Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non sono tollerate dalla Società, in qualsiasi forma esse si manifestino.

I Destinatari sono tenuti a svolgere con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Ogni operazione e transazione deve essere lecita, trasparente, correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione adeguata e deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

## CAPITOLO I - RAPPORTI ESTERNI

### Art. 1 Principi Generali

I Destinatari debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla Società.

Non sono ammesse forme di regalo o prestazioni di favori o utilità che possano essere, anche solo indirettamente, interpretate come eccedenti le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale o le procedure adottate e implementate dalla Società, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore per la Società o dalla Società.

È fatto assoluto divieto di offrire, sia direttamente che indirettamente, denaro e/o doni e/o prestazioni a titolo gratuito o prestazioni di favori o utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico

servizio o soggetti a questi equiparati ovvero a soggetti che vantino rapporti, presunti o reali, con pubblici funzionari, quando tali doni e/o prestazioni possano essere in qualche modo collegati a rapporti di affari con la Società.

È fatto assoluto divieto ai Destinatari di richiedere e/o accettare, direttamente o indirettamente, denaro e/o doni e/o prestazioni di favore o utilità, nel caso in cui ciò possa apparire quale contropartita di una prestazione dovuta nell'ambito dello svolgimento dell'attività sociale della SGR.

Qualora sia impossibile rifiutare o restituire l'omaggio, oppure il rifiuto possa avere conseguenze negative sul rapporto, il ricevente il dono dovrà informare tempestivamente il suo diretto superiore ovvero il referente aziendale, che valuterà le azioni da intraprendere.

Inoltre, nell'avviare rapporti contrattuali con nuovi soggetti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto della normativa vigente, evitare di:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico d'armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e al terrorismo, alla criminalità organizzata, e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- mantenere rapporti finanziari con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, la pornografia o la prostituzione ecc.).

## **Art. 2 Rapporti con la clientela**

Costituisce obiettivo prioritario della Società la piena soddisfazione delle esigenze delle proprie controparti contrattuali pubbliche e private, anche al fine dell'instaurazione di solidi rapporti ispirati ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

La Società, pur non manifestando preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti, non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità.

La professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del Codice sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la clientela.

I comportamenti assunti sono improntati al rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'attività, in conformità alla normativa in tema di privacy tempo per tempo vigente.

Per tutelare l'immagine e la reputazione della Società è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;

- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza, nonché alla normativa in materia di vigilanza;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

### **Art. 3 Rapporti con i fornitori**

Ogni acquisto in favore della Società deve essere condotto con lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.

I Destinatari addetti al processo di acquisto:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori;
- devono segnalare al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza e/o al referente aziendale eventuali rapporti personali con i fornitori;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della Società;
- sono tenuti tassativamente a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
- non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per la Società;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la Società.

Con particolare riferimento ai rapporti con gli appaltatori, la Società utilizza standard contrattuali completi di apposite clausole mediante cui le società appaltatrici garantiscono la piena e corretta applicazione – a favore dei propri lavoratori – della normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di obblighi previdenziali, garantendo altresì la corresponsione di salari adeguati rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa resa.

### **Art. 4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero. Sono altresì considerati Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio i soggetti ad essi equiparati da specifiche disposizioni di legge.

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti

della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre gli stessi al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto alla Società).

Non è consentito in alcun modo sfruttare o millantare di sfruttare relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale, incaricato di Pubblico servizio o soggetti equiparati per farsi dare o promettere per sé o per terzi denaro o altra utilità quale prezzo della propria intermediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale ovvero per remunerare tale soggetto in relazione al compimento delle sue funzioni. Non è parimenti consentito dare o promettere utilità a soggetti che sfruttino o millantino di sfruttare relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale, incaricato di Pubblico servizio o soggetti equiparati per l'attività di intermediazione illecita con questi.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza, il suo superiore gerarchico o referente aziendale.

Le prescrizioni indicate nei precedenti commi non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano finalità analoghe a quelle vietate dal presente paragrafo.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale. In particolare, non dovranno essere utilizzati violenza, minaccia, doni, promesse o qualunque altra forma di collusione o mezzi fraudolenti per impedire o turbare le gare pubbliche e/o allontanare gli altri offerenti. Tali mezzi illeciti non dovranno essere utilizzati nemmeno per influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare la scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Con riferimento all'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e, in particolare, della Pubblica Amministrazione (da intendersi, altresì, come ente esercente un servizio di pubblica necessità), si impegnano a rispettare gli obblighi assunti, agendo sempre con diligenza e in buona fede.

Inoltre, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti ed il suo diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Società,

contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

È vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un Ente pubblico.

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un Ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

È inoltre fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla Società dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

#### **Art. 5 Conferimento di incarichi professionali**

La Società procede al conferimento degli incarichi professionali nel rispetto dei principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

In particolare, tutti i compensi e le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni generalmente praticate sul mercato in relazione ad analoghe prestazioni.

#### **Art. 6 Rapporti con i mezzi di comunicazione**

I criteri di condotta nelle relazioni con i mezzi di informazione sono improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività.

La Società cura i rapporti con i rappresentanti dei mezzi di informazione nel pieno rispetto dei principi enunciati attraverso il conferimento di incarichi a specifici soggetti/funzioni ai quali è affidato il compito di gestire tali relazioni in modo efficace e coerente e ai quali è affidato inoltre il compito di gestire il sito internet della Società.

I Destinatari supportano coloro che entrano in contatto con i mezzi di informazione e si astengono dal fornire informazioni all'esterno se non dopo aver contattato la funzione competente.

I Destinatari sono tenuti a leggere attentamente e a rispettare le norme di legge, le procedure e le regole di comportamento adottate dalla Società e relative alla prevenzione dei fenomeni di abuso di informazione privilegiata, manipolazione del mercato e aggio.

#### **Art. 7 Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza**

I Destinatari sono tenuti a osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti autorità pubbliche di vigilanza.

La Società e i Destinatari agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di sincera collaborazione. Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste inviate alle autorità pubbliche di vigilanza devono essere predisposte nel rispetto dei principi di completezza, integrità, oggettività e trasparenza.

È vietato esporre fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società ovvero occultare, con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti da comunicare concernenti la situazione medesima.

In ogni caso è severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi forma le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La Società individua e definisce i canali di comunicazione con le autorità pubbliche di vigilanza.

#### **Art. 8 Relazioni con l’Autorità Giudiziaria**

Nello svolgimento delle specifiche attività la Società e i Destinatari operano in modo lecito e corretto, collaborando con l’Autorità Giudiziaria e gli organi dalla stessa delegati qualora nei loro confronti siano svolte indagini.

### **CAPITOLO II – RAPPORTI INTERNI**

#### **Art. 9 Principi Generali**

La Società riconosce la centralità delle risorse umane, alle quali richiede di operare con professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

La Società si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell’integrità psico – fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione, di illecito condizionamento di indebito disagio nonché qualsiasi forma di sfruttamento.

La Società si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità per qualunque decisione inerente ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori. È vietata qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo favoritismo o sfruttamento.

La Società tutela l'integrità morale dei propri dipendenti e collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine vieta atti di violenza psicologica oppure atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o condizioni. In particolare, la Società:

- rifiuta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma di discriminazione, *mobbing* o comportamento vessatorio;
- assume ogni decisione relativa al personale, oltre che in base a criteri di merito, nel rispetto delle pari opportunità;
- contrasta ogni forma di discriminazione per motivi legati al sesso, alle preferenze sessuali, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose;

I dati raccolti dalla SGR sui Collaboratori per motivi attinenti all'attività aziendale possono essere oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e di ogni provvedimento e/o parere e/o autorizzazione e/o linea guida emessa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 10 Trasparenza della contabilità e adempimenti fiscali**

La tenuta della contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza, precisione, trasparenza del dato registrato e conformità alla normativa vigente.

I Destinatari sono obbligati ad astenersi dall'adottare comportamenti, anche omissivi, in contrasto con i principi di cui al comma che precede ovvero con le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e di altri documenti contabili sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni e sono tenuti a segnalare al superiore gerarchico, al referente aziendale e/o all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza, cui potranno rivolgersi altresì in caso di dubbi circa le modalità di trattamento e di conservazione della documentazione di cui sopra. Nessuno potrà distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell'attività lavorativa.

Inoltre, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice sono tenuti a comportarsi in modo corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge

e delle procedure aziendali interne.

La SGR garantisce la corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali e il costante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili e nelle dichiarazioni fiscali. Queste ultime devono basarsi su risultanze contabili veritiere e rappresentanti operazioni legittime, esistenti e correttamente registrate e devono essere sottoscritte esclusivamente da soggetti autorizzati.

L'adempimento degli obblighi fiscali avviene nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa e dai provvedimenti delle Autorità preposte.

#### **Art. 11 Sistema dei controlli interni**

La Società promuove ad ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale.

L'attività di controllo interno è svolta da apposite funzioni autonome ed indipendenti (*Compliance* e Revisione Interna) ed è volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e delle regolamentazioni (*Compliance*) nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni (Revisione Interna), formulando proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi e alle procedure.

#### **Art. 12 Doveri del personale dipendente e dei collaboratori della Società.**

Il personale dipendente e i collaboratori della Società sono tenuti a:

- orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza e correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e subordinati al perseguimento degli obiettivi della Società nel rispetto del presente Codice Etico;
- evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con la Società o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse della Società;
- elaborare tutta la documentazione relativa alla propria attività utilizzando un linguaggio chiaro ed esaustivo e a collaborare con i soggetti incaricati di effettuare le verifiche;
- conoscere e rispettare le procedure interne per i rimborsi spese, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella richiesta;
- astenersi dall'usare il nome della Società per usufruire di vantaggi personali;
- non sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della Società e, analogamente, non utilizzare indebitamente il nome e la reputazione della Società a fini privati;
- conoscere ed attuare le regole adottate dalla Società in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione di informazioni riguardanti la Società con particolare riguardo alle informazioni riservate e/o *price sensitive*;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Società, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio.
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa.

L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei Destinatari (nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di utilizzare le dotazioni *hardware* e *software* di cui dispongono esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque nel rispetto delle direttive aziendali che ne disciplinano l'utilizzo.

In particolare, è severamente vietato:

- compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- accedere a siti web aventi contenuto indecoroso o offensivo;

La Società vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici e telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

È vietato sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità. Qualora il dipendente riceva omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà informare il suo diretto superiore per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento.

Ogni dipendente si deve impegnare a curare le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi; assume un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori.

L'attività di ogni dipendente e delle strutture operative, di direzione e della rete commerciale, deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di ottimizzare la soddisfazione della clientela.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettate a verifica.

È fatto obbligo di segnalare al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza eventuali istruzioni ricevute contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico.

Qualora l'ordine ritenuto illegittimo sia impartito da detto responsabile, la segnalazione va indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e i collaboratori trattano le informazioni, i dati e le notizie relative all'attività lavorativa da essi svolta in modo da garantirne l'integrità e la riservatezza.

Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Le informazioni di carattere riservato possono essere rese note esclusivamente nell'ambito delle strutture aziendali a coloro che dimostrano di averne necessità per motivi di lavoro e devono essere comunicate in modo chiaro e corretto.

### **Art. 13 Conflitto d'Interessi**

I Destinatari devono evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interessi.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, le situazioni che possono provocare un conflitto di interessi sono le seguenti:

- partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui il dipendente o un familiare stretto del dipendente abbiano interessi in comune oppure in relazione al quale abbiano un interesse personale in conflitto con quello della Società;
- proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Società e/o al Gruppo un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato.
- influenzare l'autonomia decisionale di altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la SGR.

I dipendenti e collaboratori che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

### **Art. 14 Principi di comportamento in relazione alla prevenzione dei reati societari**

A tutti i Destinatari che a qualunque titolo (anche quali meri fornitori di dati) siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (come ad es. quelli da pubblicare in occasione di OPA), nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali è vietato esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

L'eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno della Società stessa.

È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza o alla società di revisione.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

È vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società e/o del Gruppo ovvero di qualsivoglia altra società.

È altresì vietato nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti materiali non corrispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti, che avrebbero dovuto essere comunicati inerenti la situazione medesima.

I Destinatari e, più in generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non accessibili al pubblico e idonee, se rese pubbliche, ad influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti strumenti ovvero per il compimento di altre operazioni sui medesimi, dal comunicare tali informazioni a terzi al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione, dal raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di operazioni sugli strumenti finanziari medesimi.

Gli amministratori della Società sono tenuti a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; l'amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Nel bilancio annuale sono pubblicate le azioni della Società possedute al termine dell'esercizio, e le compravendite effettuate nel corso dell'esercizio, da parte dei consiglieri, dei sindaci e dei direttori generali della Società.

#### **Art. 15 Principi di comportamento in relazione alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.**

I Destinatari si attengono puntualmente nella loro attività alle normative e alle prescrizioni fornite dalla Società in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e operano, nell'espletamento dell'attività economica, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

La Società ritiene che il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenti uno dei requisiti fondamentali che tutti i soggetti che operano nell'interesse o per conto della Società sono tenuti a rispettare. Conseguentemente i Destinatari si astengono dall'instaurare rapporti contrattuali di qualsiasi genere qualora abbiano anche solo il sospetto che le potenziali controparti non rispettino le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I Destinatari, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sono tenuti ad agire nel rispetto dei seguenti principi:

- prevenire ed evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati e predisporre le forme adeguate di gestione;
- combattere i rischi alla fonte se possibile, e in ogni caso predisporre gli strumenti necessari per l'annullamento o la mitigazione del rischio;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questo lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori garantendo la formazione di tutti i livelli;
- adottare tutte le misure che siano fornite dalla Società al fine di prevenire, evitare o mitigare i rischi;
- segnalare eventuali rischi o comportamenti non adeguatamente coperti dalle misure esistenti.

#### **Art. 16 Principi di comportamento in relazione alla gestione dei sistemi informativi ed al trattamento dei dati.**

I Destinatari si impegnano a rispettare le procedure della SGR in materia di utilizzo dei sistemi informativi e a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali attività suscettibili di integrare il compimento di delitti informatici o il trattamento illecito dei dati.

Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti dalla SGR, sarà diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività. I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati e ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy tempo per tempo applicabile (D.Lgs. 196 del 30/06/2003 come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.lgs 51/2018 e D.lgs. 101/2018 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679) e sanciti nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di protezione dei dati personali" approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

### **Art. 17 Principio di condotta in relazione alla tutela del Diritto d'Autore**

I Destinatari sono tenuti ad astenersi dal compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaboratori elettronici, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di Diritto d'Autore o di Proprietà intellettuale o industriale.

### **Art. 18 Principio di condotta in relazione alla correttezza dei rapporti con concorrenti**

Tutti coloro che operano per la SGR sono tenuti ad astenersi da qualunque azione violenta, fraudolenta, anticoncorrenziale, ovvero consistente in atti di contraffazione e/o di usurpazione la quale abbia in qualsiasi modo l'effetto di turbare e/o impedire l'esercizio di una attività industriale o commerciale.

## **PARTE II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Art. 19 Diffusione del Codice Etico**

Il presente Codice Etico - unitamente al Modello - è consegnato a tutti i Destinatari, che sottoscrivono apposito documento attestante l'avvenuta ricezione.

La conoscenza e il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice rappresentano un momento fondamentale anche nel rapporto con i collaboratori, fornitori e consulenti esterni alla Società.

In particolare, la Società si riserva di inserire nei contratti stipulati con collaboratori e consulenti clausole del seguente tenore: *"Savills Investments Management SGR SpA, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Codice Etico adottato. La controparte [•] dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato da Savills Investments Management SGR SpA, facente parte del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, di dividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La controparte dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e di impegnarsi a rispettarlo, ed è consapevole che il Decreto prevede la responsabilità diretta della Società per una serie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della stessa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.*

*La controparte dichiara altresì di aver preso atto che Savills Investments Management SGR SpA ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), qui accluso come Allegato XX, di conoscerne i contenuti e di impegnarsi al rispetto dei medesimi e ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza dei contenuti del Modello nonché a svolgere le attività oggetto del presente contratto in modo da consentire a Savills Investments Management*

*SGR SpA di adempiere agli obblighi previsti in capo a quest'ultima dal Modello.*

*{[se applicabile] la controparte dichiara di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori, finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga nei confronti di Savills Investments Management SGR SpA a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente incarico}.*

*Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per Savills Investments Management SGR SpA, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà a Savills Investments Management SGR SpA di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. e di richiedere il risarcimento del danno.*

*Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Savills Investments Management avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, facoltà da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie”.*

## **Art. 20 Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, spetta all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 dal Consiglio d'Amministrazione e regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio medesimo-

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico dovrà essere segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza.

## **Art. 21 Violazioni del Codice Etico**

La Società da tempo utilizza procedure e modelli di organizzazione e sistemi di controllo, le cui violazioni sono soggette al sistema sanzionatorio vigente, anche disciplinare.

Nessun comportamento illecito o comunque in violazione di disposizioni del presente Codice, o illegittimo, o anche scorretto, può essere giustificato o considerato meno grave, anche se compiuto nell'interesse o a vantaggio della Società.

Alle violazioni del presente Codice Etico si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal paragrafo 12 del Modello, Parte I, sezione 2, nel rispetto dei principi indicati negli articoli che seguono.

## **Art. 22 Sanzioni per i soggetti in posizione apicale**

Nei confronti di soggetti facenti parte del personale dirigente eventuali comportamenti dolosi o colposi contrari alla legge o ai doveri fondamentali propri della funzione o carica rivestita saranno valutati tenuto conto della particolarità del detto rapporto di lavoro, della carattere fiduciario del medesimo, della mancanza, per quei soggetti, di un sistema di sanzioni conservative, della particolare esigenza, per la Società, di affidarsi alla loro professionalità, disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di cui sopra e per il rispetto del principio di legalità e delle procedure e delle norme aziendali tutte.

Analoghi principi valgono per qualsiasi altro rapporto anche di collaborazione autonoma e verso qualsiasi altra persona investita di cariche riferibili alla Società.

La violazione delle norme del presente Codice da parte degli Amministratori può essere valutata quale giusta causa per proporre all'Assemblea dei soci la revoca con effetto immediato.

### **Art. 23 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

Le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva applicabile e le norme interne.

Le norme di legge e le norme della contrattazione collettiva e le norme interne contengono anche i principi in ordine alla graduazione della sanzione e chi ha la potestà di erogarla.

Fermo quanto precede, si precisa quanto segue:

- ogni deliberata, o comunque dolosa violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato;
- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta in violazione del presente Codice potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate, o alla eventuale recidiva, o all'impatto sull'ambiente aziendale, o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate, o alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;
- nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari conservativi graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Particolare rigore sarà osservato in ordine ai casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite, in generale o in casi particolari, delle relative funzioni (controllo, vigilanza, sorveglianza).

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge (es. Statuto Lavoratori), dal CCNL, dallo Statuto della Società e dalle disposizioni interne.